

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, 16 aprile 2002, prot. n. 4349/1.3.16

Incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco. Risposta a quesito.

Con nota del ..., ci avete chiesto un parere in ordine all'incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco da parte dell'ex sindaco di ... (in carica dal 1993 al 1997), condannato con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti a rimborsare il Comune per danno erariale. Nella nota precisate, altresì che l'interessato ha già concordato con l'ente le modalità per il rimborso ed ha già provveduto al versamento della prima rata.

Ciò premesso, chiedete "se la sentenza di cui sopra è da considerarsi come causa ostativa alla sua candidatura a sindaco ai sensi dell'art. 63 del D.l.vo n. 267/2000".

Con riguardo a quanto sopra, si espongono le seguenti considerazioni.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Capo II, del Titolo III, della Parte I prevede cause di "incandidabilità", di ineleggibilità e di incompatibilità.

La sussistenza di una causa ostativa alla presentazione della candidatura provoca, in caso di avvenuta elezione, la nullità della stessa (cfr. art. 58, comma 4); le cause di ineleggibilità possono in generale essere rimosse prima dell'elezione (cfr. art. 60).

Le cause di incompatibilità, invece, non vizioano l'elezione. Successivamente all'elezione, infatti, è consentito all'amministratore locale eletto di rimuovere le cause di incompatibilità sussistenti; il procedimento relativo è disciplinato dall'art. 69 del D.lvo 267/2000.

Premesso un tanto, si ritiene che nel caso prospettato possa configurarsi una causa di incompatibilità posta, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, n. 5), in capo a "colui che per fatti compiuti allorché era amministratore ... del comune ... è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente ... e non ha ancora estinto il debito".

La suddetta causa di incompatibilità può quindi essere rimossa con il pagamento del debito residuo, che può avvenire anche subito dopo l'avvenuta elezione.